



# COMUNE DI MARINO

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

ORDINANZA N. 30 DEL 08-02-2024

- AREA IV -

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON ZONA RIMOZIONE IN PIAZZALE MARIO MERCURI E VIA SAN ROCCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERATURE PER I GIORNI 12 FEBBRAIO 2024 E 13 FEBBRAIO 2024 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:00 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI

## IL DIRIGENTE

**VISTA** l'ordinanza 21 del 31/01/2024 recante l'istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione in piazzale Mario Mercuri e via San Rocco per lavori di manutenzione del verde e potatura alberature;

**CONSIDERATO** che le lavorazioni di protrarranno per due giorni aggiuntivi rispetto a quanto atteso;

**CONSIDERATO** che per eseguire le suddette lavorazioni è necessario che le aree interessate dai lavori siano libere dai veicoli ed in assenza di persone;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e relativo regolamento di esecuzione;

**VISTO** il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il DM 10 luglio 2002 disciplinare tecnico per la segnaletica temporanea;

## ORDINA

**Per I GIORNI 12 FEBBRAIO 2024 E 13 FEBBRAIO 2024, a partire dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e comunque fino al termine delle lavorazioni:**

**1 - L'istituzione di divieto di sosta e fermata con zona rimozione in PIAZZALE MARIO MERCURI, in corrispondenza dell'area di parcheggio confinante con VIA VECCHIA DI GROTTAFERRATA e in corrispondenza dell'area di parcheggio retrostante il piazzale;**

**2 - L'istituzione di divieto di sosta e fermata con zona rimozione in VIA SAN ROCCO ambo i lati, nel tratto compreso fra il civico 12 e l'intersezione con VIA VECCHIA DI GROTTAFERRATA;**

**3 - L'istituzione di divieto di sosta e fermata con zona rimozione in PIAZZALE MARIO MERCURI ambo i lati, nel tratto compreso fra il civico 7 e l'intersezione con CORSO VITTORIA COLONNA;**

La Società esecutrice dell'intervento è responsabile della messa in opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea per il cantiere stradale deve uniformarsi alle norme contenute nel disciplinare tecnico DM 10.07.2002 e s.m.i., del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'attivazione del cantiere avviene con la presa in custodia dell'area occupata, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2051 e 2043 del Codice Civile.

La Società stessa dovrà provvedere ad indicare, entro le 48 ore precedenti alla sopracitata data, che la presente ordinanza andrà in esecuzione tramite apposizione della stessa entro le aree interessate dalle lavorazioni; la stessa ditta dovrà altresì provvedere alla opportuna delimitazione delle aree di cantiere, in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, al fine di evitare ferimenti accidentali a danno dei pedoni transitanti lungo le strade.

Nello svolgimento delle lavorazioni ogni imprevisto dovrà essere tempestivamente comunicato dalla Ditta ai competenti uffici comunali, oltre che agli uffici della Polizia Locale del Comune di Marino.

Qualsiasi movimentazione della macchina operatrice sulla strada dovrà essere assistita da movieri a cura e spese della ditta esecutrice.

Al termine della giornata lavorativa il cantiere dovrà essere posto in sicurezza, in modo da non costituire pericolo per i veicoli e per i pedoni.

Si precisa che dovrà essere regolarmente consentita l'entrata e l'uscita dalle proprietà private sia per gli automezzi che per i pedoni.

Dovrà essere consentito l'accesso ai mezzi di Pronto Soccorso e Pronto Intervento.

La Società interessata dovrà dare esecuzione alla presente ordinanza nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008; la stessa Società dovrà adottare tutte le cautele e le precauzioni finalizzate a salvaguardare l'incolumità delle persone in transito nelle aree interessate dagli interventi.

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le cautele per arrecare il minimo disturbo acustico, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 01.03.1991 e delle ulteriori disposizioni vigenti.

Il Comando di P.L., potrà adoperare ogni modifica che si ritenesse necessaria per garantire i flussi circolatori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo le modalità di cui all'art. 29 dell'allegato 1 del D. Lgvo 02/07/2010 n 104;
- al Capo dello Stato, ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Il presente provvedimento è pubblicato nell'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

La presente ordinanza si invia a:

per esecuzione:

ORDINANZA -- AREA IV -- N. 30 DEL 08-02-2024 -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

Società Natura e Architettura Ortolani Unipersonale S.r.L. – [naturaearchitettura@legalmail.it](mailto:naturaearchitettura@legalmail.it)

per conoscenza:

- Al Comando P.L. – protocollo interno
- Al Commissariato P.S. – [dipps172.5700@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps172.5700@pecps.poliziadistato.it)
- Al Comando Stazione CC. Marino – [trm23525@pec.carabinieri.it](mailto:trm23525@pec.carabinieri.it)
- Al Comando Stazione CC. S. Maria delle Mole – [trm29284@pec.carabinieri.it](mailto:trm29284@pec.carabinieri.it)
- Al Comando Provinciale VV.FF. – [polomarino.roma@cert.vigilfuoco.it](mailto:polomarino.roma@cert.vigilfuoco.it)
- Alla Centrale Operativa 118 – [direzione.generale@pec.ares118.it](mailto:direzione.generale@pec.ares118.it)
- A Schiaffini Travel – [info@schiaffini.com](mailto:info@schiaffini.com)
- A Cotral S.P.A. [cotral.spa@pec.cotralspa.it](mailto:cotral.spa@pec.cotralspa.it)

La presente ordinanza viene così sottoscritta:

Data, 08-02-2024

**IL DIRIGENTE**  
**- AREA IV -**  
**ARCH. MICHELE GENTILINI**

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale  
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*